



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 167 del 03/04/2023

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 del 03/04/2023

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ELETTROACUSTICI E
SVOLGIMENTO DI TRATTENIMENTI MUSICALI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NEL
COMUNE DI CERVIA**

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Cervia intende promuovere l'attrattiva turistica perseguendo l'obiettivo di qualificare e valorizzare l'offerta turistica integrata delle attività ed iniziative che si svolgono nelle località balneari, quali elementi di caratterizzazione ed identificazione del marketing turistico locale;

Ravvisata l'esigenza di rafforzare la competitività turistica dei nostri Lidi anche con una vasta gamma di opportunità ed eventi, in ragione del perdurare della difficile congiuntura economica da un lato e della profonda modificazione del contesto di riferimento ormai di valenza internazionale dall'altro, dove è profondamente mutato il modo di pensare e fare turismo (il turista ricerca sempre di più una offerta unica basata su una pluralità di elementi);

Atteso che con Ordinanza Sindacale n. 71/2012 e s.m.i. gli esercizi possono svolgere le attività accessorie relative a piccoli trattenimenti e spettacoli, trattenimenti danzanti, pubblici spettacoli, pubbliche manifestazioni sportive anche in periodo notturno se dotati del c.d. "fonometro" di sorveglianza;

Atteso che con Ordinanza Sindacale n. 7/2016 e s.m.i. gli esercizi annessi agli stabilimenti balneari possono svolgere le attività accessorie relative a piccoli trattenimenti e spettacoli, pubbliche manifestazioni sportive anche in periodo notturno se dotati del c.d. "fonometro" di sorveglianza;

Considerato che nel corso della stagione balneare estiva l'offerta turistica e l'attrattiva degli esercizi di somministrazione pubblica presenti è arricchita ed integrata da una molteplicità di manifestazioni musicali organizzate da una pluralità di soggetti, tra cui anche Associazioni Pro-loco, Comitati cittadini etc., che si caratterizzano per la loro valenza di valorizzazione della connotazione turistica del territorio e/o per scopi solidaristici, culturali e sociali;

Riscontrato che nel corso degli anni si è registrata una sempre maggiore diffusione delle attività di intrattenimento in genere, da svolgersi anche durante l'orario serale e notturno, da cui scaturisce una sorta di valore aggiunto in termini di attrattiva ed aggregazione sociale, capace di indurre positivi riflessi anche sull'economia locale nel suo complesso;

Constatato inoltre come le attività e manifestazioni a carattere stagionale e temporanee siano sempre di più anche elementi di promozione della località turistica e non solo momenti dedicati semplicemente allo svago ed al divertimento del pubblico accorso;

Ritenuto di promuovere e qualificare ulteriormente l'offerta delle manifestazioni ed eventi che si svolgono durante la stagione balneare estiva nell'ambito delle località marittime, salvaguardando comunque la necessità di tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento svolte nelle località turistiche del litorale;

Visto il D. Lgs. n. 59/2010 *"Attuazione della direttiva 2006/1123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"* che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8 comma 1 lett. h) ed attinenti, tra gli altri, *"all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ... (omissis) ..., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ... (omissis) ..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale"*;

Valutato che nel corso delle stagioni estive passate, sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito alla efficacia dei sistemi di controllo fonometrico nella tutela degli eccessi da inquinamento acustico e che dall'applicazione delle stesse Ordinanze sono stati notevolmente ridotti eventuali elementi di criticità;

Ravvisata l'opportunità, alla luce delle predette considerazioni, di definire per le stagioni balneari turistiche invernali ed estive, gli orari massimi di svolgimento degli eventi e manifestazioni di pubblico spettacolo, trattenimenti danzanti e pubbliche manifestazioni sportive organizzati da Associazioni Pro- loco, Comitati cittadini ed esercizi di somministrazione pubblica presso le località balneari del Comune di Cervia compatibilmente con le necessità di tutela dell'ambiente, ivi incluso dell'ambiente urbano e della salute pubblica;

Viste altresì le modifiche agli artt. 68 69 e 71 del TULPS, operate dal D.L. 8/08/2013 n. 91 art. 7 comma 8-bis *" Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"*, che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/90 smi., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24,00 del giorno di inizio;

Preso atto che le modifiche introdotte all'art. 71 del TULPS precisano la validità nello spazio e nel tempo delle licenze;

Atteso che per l'esercizio delle varie attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento è necessario il rilascio di apposita licenza o SCIA di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS R.D. n. 773 del 18/06/1931, in conformità alla singola e specifica disciplina di settore;

Visti altresì gli artt. 9 e 10 del TULPS R.D. n. 773 del 18/06/1931;

Visto l'art 4 del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S. così come integrato dal D.P.R. n. 293 del 06/11/2002;

Visto il D. Lgs. n. 480/94 "*Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel TULPS*" e successive modifiche;

Visto il D. Lgs. 507/99 "*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio*";

Visto il D. Lgs. n. 59/2010 "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*";

Visti i principi dettati dall'art. 11 comma 6 della Legge n. 217/2011 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010*", così come modificato dall'art. 34-quater del D.L. 179/2012;

Visto l'art. 13 del D.L. 9/02/2012 n. 5 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito dalla L. 4/04/2012 n. 35;

Visto il Regolamento disciplinante la C.T.C.V.L.P.S. (Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) del Comune di Cervia, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 40 del 22/04/2004 smi;

Visto il DM 19/08/1996 "*Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*";

Visto la Legge 26/10/1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" così come modificata dal D. lgs 42/2017;

Visto il DPCM 16/04/1999 n. 215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";

Vista la Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*" e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico ... omissis ...*";

Vista la DGR 1197 del 21/09/2020 Regione Emilia Romagna "*Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15*", che abroga e sostituisce la precedente DGR 45/02 riferimento alle NTA della Classificazione Acustica di Cervia;

Visto in particolare l'art. 5.2.1. della DGR 1197 del 21/09/2020 a norma del quale: *“I Comuni provvedono a definire nel proprio Regolamento una specifica tabella del tipo A o tipo B per ogni singolo sito individuato, valutandone l'attitudine ad ospitare manifestazioni in relazione alla “sostenibilità acustica” dei medesimi, sia sulla base dell'utilizzo storico, che della densità abitativa, della sensibilità del luogo, delle segnalazioni di Arpae, ecc..”*;

Vista la Classificazione Acustica del Comune di Cervia approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/11/2018, esecutiva dal 28/05/2019 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Tutto ciò premesso, vista la necessità di un riordino delle diverse disposizioni che stabiliscono le condizioni di svolgimento delle attività musicali, di trattenimento e pubblico spettacolo, che prevedono l'utilizzo di impianti elettroacustici sul territorio Comunale sulla base della sopraggiunta normativa;

DISPONE

Di individuare le zone del territorio ricadenti nella Tabella A di cui all'Allegato n. 3 come quelle appartenenti agli Assi Commerciali/Centri Commerciali Naturali all'aperto indicate nel PUG in quanto l'offerta musicale riveste per tali aree una particolare vocazione di attrazione. Le restanti parti del territorio ricadono, di conseguenza, nella Tabella B.

DEFINIZIONE DI PICCOLI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI

L'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo.

Si intendono come tali:

- 1) l'effettuazione di spettacoli o divertimenti ed attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali con strumenti, diffusione di musica riprodotta con presenza di disc jockey, cabaret, esposizione di opere artistiche, presentazioni di libri, effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- 2) l'effettuazione di trattenimenti cui il pubblico può attivamente partecipare (ad esempio karaoke, giochi a quiz), ad esclusione di trattenimenti danzanti;

L'effettuazione di piccoli trattenimenti e spettacoli deve avvenire, per rientrare nella tipologia di cui ai punti 1) e 2) in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo;

Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di una attività di spettacolo e/o

trattenimento svolta nei seguenti limiti:

- 1) afflusso di non oltre 100 persone contemporaneamente presenti, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione e nella superficie aperta al pubblico;
- 2) l'assetto dello stabilimento e l'organizzazione degli arredi fissi e mobili, esistenti sull'intero spazio della concessione demaniale, non devono essere modificati rispetto all'attività ordinaria e non devono essere eseguiti interventi strutturali o allestimenti supplementari destinati specificatamente a favorire il ballo;
- 3) non devono essere installate recinzioni di qualsiasi tipo e strutture specificatamente destinate alla delimitazione per lo stazionamento del pubblico;
- 4) l'ingresso deve essere mantenuto gratuito;
- 5) divieto di maggiorazione dei prezzi delle consumazioni rispetto a quelli normalmente praticati dall'esercizio;
- 6) assenza di pubblicizzazione dell'attività di spettacolo e piccolo trattenimento che deve, in ogni caso, mantenersi complementare rispetto all'attività di somministrazione alimenti e bevande;

Fuori da queste caratteristiche, i trattenimenti verranno considerati eventi di pubblico spettacolo e, quindi, soggetti alla specifica normativa.

ORDINA

Art. 1 - Funzionamento degli impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita)

Punto 1. Impianti di diffusione sonora per “musica di sottofondo”, funzionamento TV o apparati radio

La disciplina per la musica di sottofondo di cui al presente punto si riferisce a tutte le attività di pubblico esercizio, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita). Modalità diverse di diffusione sonora saranno normati nei successivi articoli.

All'interno delle aree autorizzate delle attività sopra elencate è consentito liberamente - durante tutto l'orario di apertura - il funzionamento di radio, TV e impianti elettroacustici **nella configurazione di apparecchi monoblocco non specificatamente destinati ad una diffusione sonora amplificata atta allo svago degli avventori, non dotati di amplificatore separato autonomo (si veda Ministero dell'Ambiente DSA/2004/10271 del 30 aprile 2004).**

Gli impianti devono essere tecnicamente non idonei a superare i valori limite del DPCM 215/99 e del DPCM 14/11/97 alle massime potenzialità. L'uso di tali apparecchi è consentito in modo libero unicamente

nei locali al chiuso o pertinenze esterne autorizzate: per le attività di nuova apertura è necessario inviare al Comune - a mezzo PEC - la comunicazione allegata alla presente Ordinanza relativa all'uso di tali impianti.

Punto 2. Impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi

La disciplina di cui al presente punto si riferisce a tutte le attività di pubblico esercizio, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita).

La diffusione di musica attraverso **impianti elettroacustici aventi elementi di diffusione multipli** con caratteristiche diverse da quelle del punto 1 del presente articolo, è soggetta a obbligo di certificazione come previsto dall'art 4 del DPCM 215/99. Tali impianti **devono essere dotati di sistemi di limitazione automatici, opportunamente tarati**, che impediscano il superamento dei valori limite prescritti nella valutazione previsionale di impatto acustico ai fini del rispetto della Classificazione Acustica del territorio. Tali impianti non rientrano nelle semplificazioni del DPR 227/11 e pertanto la loro installazione e attivazione è soggetta a presentazione della comunicazione di cui all'Allegato n. 4 all'Ufficio preposto. Il Comune, come previsto dalla LR 15/01, ricevuta la comunicazione di cui all'Allegato n. 4, si riserva di chiedere il parere di ARPAE. Per quegli esercizi che hanno già in uso tale tipologia di impianti e l'hanno già comunicato, sarà sufficiente rispondere ai dettami del DPCM 215/99, dell'art. 9 LR 15/01 e dell'art. 13 delle NTA della Classificazione Acustica di Cervia, tenendo la documentazione in sito a disposizione dell'autorità di controllo così come previsto dagli artt. 4 e 5 del citato Decreto.

Le attività che decideranno di utilizzare gli impianti elettroacustici disciplinati al presente punto 2) devono rispettare il seguente orario: dalle ore 09.00 alle ore 24.00.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

- i diffusori sonori devono essere direzionati verso l'interno dell'area di pertinenza dell'esercizio; trattasi di area di pertinenza dell'esercizio sia quella interna che quella esterna ben delimitata e autorizzata, anche in via provvisoria, come occupazione di suolo pubblico dal Comune;
- i diffusori sonori devono essere in configurazione fissa e, anche per quelli delle pertinenze esterne, rivolti esclusivamente verso l'interno del locale in conformità alla certificazione di impatto acustico ex art. 4 DPCM 215/99. Le loro caratteristiche tecniche devono essere tali da non essere idonei al superamento dei limiti di cui al DPCM 215/99. In particolare gli elementi interni (altoparlanti) non devono avere comunque una dimensione superiore agli 8 pollici (22 cm) e avere una efficienza diffusiva ad un metro pari o inferiore a 96 dB per ogni watt di potenza dichiarata dal costruttore;
- è vietato l'utilizzo di diffusori mobili;
- è fatto divieto di utilizzare unità microfoniche amplificate e altri apparati per animazione;
- è vietato l'utilizzo, anche all'esterno dei locali, di qualsiasi dispositivo elettroacustico portatile. Il gestore è responsabile di tale condotta rumorosa se svolta all'interno dell'area di sua pertinenza;

- l'utilizzo di impianti con le caratteristiche di cui al presente punto preclude la possibilità di utilizzare gli apparecchi di diffusione di cui al punto 1 e, quindi, la possibilità del prosieguo oltre le ore 24:00;

- nell'ambito di attività congiunte, all'atto della comunicazione, per quanto attiene all'attività musicale, l'esercente dovrà indicare un'unica configurazione che potrà essere riferita a quanto riportato al punto 1) o al punto 2) del presente articolo.

L'utilizzo di impianti di amplificazione sonora, in caso di inaugurazioni di esercizi commerciali e attività artigianali, è consentito previa comunicazione a cui non è necessario allegare relazione di impatto acustico, purché tali impianti siano inidonei, o resi inidonei, a superare i valori limite del DPCM 215/99 e del DPCM 14/11/97.

Art. 2 - Posticipazione dell'orario di funzionamento degli impianti sonori nei pubblici esercizi

Punto 1. Posticipazione orario

A seguito di specifica comunicazione dell'esercente, stante il rispetto di quanto previsto al punto 2) del precedente articolo, l'orario di utilizzo degli impianti può essere posticipato fino alle ore 02:00.

A tal fine occorre che l'esercente si doti di un sistema di sorveglianza fonometrico integrato, da qui in poi chiamato semplicemente "fonometro", che registri i parametri di utilizzo dell'impianto elettroacustico e consenta, pertanto, una verifica immediata da parte delle Autorità di controllo in caso di eventuali segnalazioni o controversie da parte della cittadinanza. Le caratteristiche tecnico funzionali del sistema sono indicate nell'apposito allegato. Tale sistema di sorveglianza dovrà essere in funzione h24 e trasmettere con regolarità oraria i dati registrati al Comune di Cervia nonché gli allarmi di anomalia, di cui all'apposito allegato, agli indirizzi mail degli organi di vigilanza richiesti. Tali dati dovranno inoltre essere tenuti a disposizione e forniti su richiesta da parte del gestore dell'esercizio alle Autorità di controllo per un periodo non inferiore ad un anno. Tale apparato fonometrico deve essere verificato da ARPAE e dotato di sigilli anti-manomissione da parte della Polizia Locale del Comune di Cervia.

Punto 2. Proroga

La richiesta di proroga oraria deve essere presentata ogni anno ed è rinnovabile tramite comunicazione salvo che, dai controlli dell'Ufficio Preposto, emerga che nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della comunicazione, presso l'esercizio di cui trattasi, siano state accertate dagli organi competenti due delle violazioni di cui alle lettere a), b), c), d) del punto n. 3, ai limiti di rumorosità o agli orari, o sia stata accertata dagli stessi organi un'acclarata situazione di disturbo alla quiete pubblica o grave pregiudizio del decoro urbano. La proroga non sarà considerata efficace anche se si sia provveduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione o sia pendente un ricorso, non ancora definito, avverso i relativi provvedimenti.

Punto 3. Sospensione proroga - gravi violazioni

La proroga di cui al presente articolo viene sospesa a seguito di contestazione di una delle seguenti gravi violazioni:

a) manipolazioni degli impianti elettroacustici;

b) alterazioni dei sistemi fonometrici;

c) superamento delle fasce orarie;

d) superamento dei limiti acustici consentiti nelle fasce orarie.

I punti a) e b) sono contestati direttamente in situ a seguito di sopralluogo su segnalazione del fonometro e, pertanto, oggetto di verbalizzazione immediata ed emanazione di provvedimenti diretti ai sensi - anche - dell'art 75 DPR 445/00. La violazione di cui alla lettera c) si rileva a seguito delle segnalazioni del fonometro tramite l'analisi dei dati. La violazione di cui al punto d) occorre che sia accertata tramite indagine fonometrica esterna, in quanto il fonometro rileva le alterazioni sull'impianto elettroacustico ma non consente di contestare direttamente un "superamento" dei limiti di Legge, poiché il rilievo formale deve essere effettuato da parte di Tecnico Abilitato in Acustica ex art. 2 L 447/95.

La sospensione di cui al presente punto avrà una durata di 7 giorni relativamente alla prima sospensione e di 15 giorni relativamente alla seconda sospensione. La sospensione decorre dalla data di notifica del relativo provvedimento.

Art. 3 - Trattenimenti musicali

Punto 1. Trattenimenti musicali

L'effettuazione di trattenimenti musicali (piano-bar, concertini, DJ, animazioni etc.), quando non si configuri nella fattispecie di una attività di pubblico spettacolo, è soggetta ai criteri degli artt. 69 e 71 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e s.m.i. recante Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

I trattenimenti musicali potranno svolgersi unicamente quali attività a carattere temporaneo secondo le Tabelle A e B della presente Ordinanza e dietro presentazione della relativa comunicazione di cui all'Allegato n. 4 da presentare 7 giorni prima dello svolgimento del trattenimento.

In tutto il territorio comunale, in base alla tipologia di attività definite in Tabella B della DGR 1197/2020 per gli impianti elettroacustici non si applicano, di norma, i vincoli tecnici stabiliti dall'art. 1 punto 2) e i trattenimenti devono terminare entro le ore 24:00.

In tutto il territorio comunale, in base alla tipologia di attività definite in Tabella A ai sensi della DGR 1197/2020, quali siti dedicati alle manifestazioni temporanee, in quanto l'offerta musicale rappresenta una vocazione di attrazione dell'intero ambito territoriale, i trattenimenti musicali senza limitazione di serate sono consentiti unicamente per gli esercizi i cui impianti sono conformi alle caratteristiche tecniche di cui al punto 2) dell'art. 1 dotati del fonometro, con un sistema di limitazione in grado di abbassare automaticamente i livelli sonori emessi in base all'orario programmato. L'orario del trattenimento, in regime di deroga ai limiti della Classificazione Acustica di cui alla sopra citata Tabella A, è prorogato alle ore 01:00. Oltre tale orario, e non oltre alle 2:00 i livelli sonori si dovranno abbassare in modo automatico ed indipendente dal gestore, al fine di rispettare i valori ordinari della classificazione acustica del sito, come da DPCM 14/11/97. Per le attività già dotate del sistema fonometrico ed autorizzate in deroga sulla base delle precedenti disposizioni,

queste dovranno unicamente comunicare, a mezzo PEC, entro il primo utilizzo, l'avvenuta nuova taratura dei propri apparati ai nuovi parametri ed orari. Il Comune si riserva, tramite ARPAE, di effettuare verifiche sulla conformità delle regolazioni degli apparati alla normativa richiamata nella presente Ordinanza. In assenza dei sistemi fonometrici i trattenimenti potranno avvenire unicamente secondo quanto previsto dalla Tabella B, non oltre le 24:00, per un massimo di 4 ore e due volte settimanali non consecutive.

Punto 2. Impedimento allo svolgimento dei trattenimenti musicali

I trattenimenti musicali non potranno svolgersi qualora:

- non sia stata preliminarmente presentata al Comune ed approvata da ARPAE, idonea documentazione di previsione di impatto acustico;
- non siano state adempiute le prescrizioni dettate da ARPAE, per garantire il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti di Legge.

Punto 3. Interno del locale e pertinenze

Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale e negli spazi di pertinenza autorizzati dal Comune.

Punto 4. Diritti del Comune

Resta comunque ferma la facoltà del Comune di limitare il numero dei giorni o negare il trattenimento musicale, in presenza di situazioni di comprovata criticità ambientale o turbativa all'ordine pubblico.

Punto 5. Animazione Vocale

Nei siti dedicati di cui alla Tabella A è possibile l'utilizzo di unità microfoniche per effettuare animazione vocale compreso piano bar - concertini fino alle ore 01:00, unicamente per quelle attività che dispongono del sistema fonometrico e di un sistema di limitazione in grado di gestire distintamente la dinamica audio dell'unità microfonica e quella della musica entro i limiti di legge.

Laddove l'animazione venga effettuata con unità microfoniche/strumentazioni di soggetti terzi, l'applicabilità della sanzione accessoria per l'eventuale violazione della presente Ordinanza rimane in capo al titolare del sito medesimo: tale prescrizione è valida sia per le attività dotate di fonometro sia per le attività che non dispongono di tali strumenti, a prescindere dalla loro localizzazione nella Tabella A) o B).

Punto 6. Giornate del 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre - Giornate del 10 agosto, 15 agosto e Notte Rosa (serata del venerdì)

I pubblici esercizi, circoli privati ed attività artigianali alimentari non dotati di fonometro, in occasione delle particolari giornate del 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre e nelle giornate del 10 agosto, 15 agosto e Notte Rosa (serata del venerdì) possono prorogare l'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici fino alle ore 01:00 del giorno successivo. Tale orario è prorogato alle ore 03:30 per chi è dotato del sistema fonometrico. I pubblici esercizi, circoli privati ed attività artigianale alimentari con impianti elettroacustici

dotati del sistema di controllo fonometrico potranno, altresì, fino alle ore 3:30, svolgere trattenimenti musicali (piano bar, concertini, ecc).

Punto 7. Esclusioni della disciplina

Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente articolo piccoli eventi senza la diffusione della musica; rimane consentito l'utilizzo di unità microfoniche per le presentazioni di libri o iniziative a carattere culturale così come le attività svolte in forma acustica ossia senza l'ausilio di impianti elettroacustici eccezion fatta per la disciplina degli orari di cui alla presente Ordinanza.

Punto 8. Applicazione della disciplina

La disciplina di cui al presente articolo si riferisce a tutte le attività di pubblico esercizio, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita), ad eccezione del punto 6) valevole solo per i pubblici esercizi, circoli privati ed attività artigianali alimentari.

Le attività artigianali e gli esercizi di vicinato dovranno altresì presentare una planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità.

Art. 4 - Stabilimenti balneari

Punto 1. Premessa

La presente Ordinanza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, recepisce gli indirizzi fissati dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con Delibera n. 197/2013, emanata a norma dell'art. 11 comma 6 della Legge 15/12/2011 n. 217 e fissa, per le caratteristiche tecniche degli apparecchi ed impianti elettroacustici utilizzabili, le medesime condizioni dettate in ottemperanza al DPCM 215/99 di cui all'art. 1.

Gli orari, le giornate e le modalità di apertura degli stabilimenti balneari vengono stabiliti annualmente dall'Ordinanza Balneare Regionale e da quella Comunale, secondo gli indirizzi di programmazione dell'Ente Comunale. La presente Ordinanza stabilisce, in via subordinata all'apertura, gli orari di funzionamento delle attività di diffusione sonora.

Punto 2. Impianti di diffusione sonora per "musica di sottofondo", funzionamento TV o apparati radio e impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi

Ferme restando le specificità declinate nel presente articolo, per la disciplina, la modulistica e le caratteristiche tecniche di tali impianti si rimanda all'art. 1 punto 1) e 2).

L'utilizzo di tali impianti ed apparecchi elettroacustici - tecnicamente non idonei al superamento dei valori limite di cui al DPCM 215/99 e dotati di appositi sistemi di limitazione automatici atti a contenere le

immissioni rumorose entro i limiti della classificazione acustica - è consentito per tutta la durata dell'apertura dello stabilimento.

Tutti gli altri tipi di diffusori, tecnicamente e potenzialmente idonei al superamento di tutti i limiti, sia del DPCM 215/99 che ambientali del DPCM 14/11/97 e della classificazione acustica, vanno dotati sia di limitatore che di fonometro.

Punto 3. Svolgimento di trattenimenti musicali

Lo svolgimento di trattenimenti musicali (piano bar, concertini, DJ, animazioni ecc.) è consentito unicamente quale attività a carattere temporaneo di cui alla Tabella B della DGR 1197/2020 per un **massimo di 2 trattenimenti musicali la settimana**, che dovranno rispettare i seguenti orari: **dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 24.00** e con le seguenti precisazioni, in deroga alla Tabella B):

- i trattenimenti pomeridiani che si svolgono dalle ore 17.30 alle ore 21.00 possono avvenire anche in giorni consecutivi;

- i trattenimenti serali che si svolgono dalle ore 20.00 alle ore 24.00 non potranno avvenire in due giornate consecutive e almeno uno dei due trattenimenti settimanali dovrà svolgersi nei giorni che vanno dal lunedì al giovedì, allo scopo di garantire un sostegno da parte degli stabilimenti balneari a sviluppare servizi integrativi per favorire le presenze turistiche anche al di fuori del week-end.

Non è consentito effettuare più trattenimenti musicali nello stesso giorno indipendentemente se la durata oraria di questi rientra complessivamente nei tempi previsti dalla Tabella B. I valori limite e le condizioni della Legge 217/2011 sono riferiti alla sola durata del trattenimento. Al di fuori degli orari consentiti dovrà esser rispettato il limite della classificazione acustica del sito.

I diffusori devono essere inequivocabilmente direzionati come fronte di emissione verso il mare. Per l'utilizzo nei trattenimenti musicali di impianti elettroacustici diversi da quelli dell'art. 1 punto 2), aventi caratteristiche tecniche ed emmissive dei diffusori sonori potenzialmente idonee al superamento dei limiti del DPCM 215/99 e della classificazione acustica, questi dovranno essere in configurazione "fissa" e si dovrà installare il sistema di sorveglianza fonometrico.

L'effettuazione di trattenimento musicale è subordinato ad apposita comunicazione di cui all'Allegato n. 4 da presentare almeno 7 giorni prima del trattenimento musicale medesimo. I titolari degli stabilimenti balneari interessati a svolgere il suddetto trattenimento dovranno altresì darne comunicazione al Comando di Polizia Locale tramite pec entro le ore 12:00 dello stesso giorno di svolgimento dell'intrattenimento musicale: eventuali rinunce andranno comunicate entro la stessa giornata.

Nel caso in cui, per avverse condizioni meteo, il trattenimento venga rinviato e recuperato nei successivi 7 giorni, il gestore dello stabilimento balneare deve dare comunicazione alla Polizia Locale tramite pec dello slittamento della data.

Punto 4. Stagione balneare estiva ed invernale

La Stagione Balneare, il cui periodo di durata è annualmente fissato dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia-Romagna, è distinta in "stagione balneare estiva" e "stagione balneare invernale mare d'inverno" per lo svolgimento di attività di elioterapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali.

Punto 5. Giornate del 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre

Gli stabilimenti balneari, nel corso della "stagione balneare invernale mare d'inverno", in occasione delle particolari giornate del 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre, possono prorogare l'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici fino alle ore 03:00 del giorno successivo. Tale orario è prorogato alle ore 03:30 per chi è dotato del sistema fonometrico al fine di aderire con iniziative sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento, al programma "mare d'inverno", così come definito e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale con delibera G.C. n. 200/2015 e s.m.i. e dalle procedure e regolamenti inerenti le singole attività proposte. Gli stabilimenti balneari con impianti elettroacustici dotati del sistema di controllo fonometrico potranno, altresì, fino alle ore 03:30, svolgere trattenimenti musicali (piano bar, concertini, etc.).

Punto 6. Giornate del 10 agosto, 15 agosto e Notte Rosa (serata del venerdì)

Nelle giornate del 10 agosto, 15 agosto ed in occasione della Notte Rosa (serata del venerdì), i trattenimenti musicali dal vivo (piano-bar, concertini e musica riprodotta con la presenza di disk jokey) sono consentiti fino alle ore 3:00 del giorno successivo; gli stabilimenti dotati di fonometro potranno svolgere tali trattenimenti sino alle ore 3:30: a partire dalle ore 3:00 dovranno ridurre progressivamente la diffusione sonora fino a totale spegnimento degli impianti elettroacustici alle ore 3:30.

Punto 7. Attività di animazione e svago per bambini - Acquagym

Non sono considerati trattenimenti musicali ed attività danzanti le attività ginniche di animazione e svago, in periodo diurno, riservate a bambini di età inferiore ai 14 anni nonché le attività di acquagym (rivolte sia ai bambini sia agli adulti). Tali attività potranno essere svolte unicamente con diffusori, anche mobili, tecnicamente non idonei al superamento dei limiti di emissione di cui all'art. 2 del DPCM 215/99 nei seguenti orari: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Le attività ludico-sportive (comportanti, ad esempio, fischi di arbitri, urla, schiamazzi, tifo da parte del pubblico) o altre attività di qualsiasi natura che creino particolare rumore dovranno cessare entro le ore 23:00.

La disciplina di cui al presente articolo prevale ed integra quanto previsto dall'Ordinanza Balneare Comunale.

Art. 5 - Strutture Ricettive

Punto 1. Impianti di diffusione sonora per "musica di sottofondo", funzionamento TV o apparati radio e impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi

Gli esercizi ricettivi che effettuano diffusione musicale riservata alla sola clientela alloggiata, per gli effetti del DPCM 215/99, sono soggetti alle seguenti condizioni:

A) per gli impianti di diffusione sonora per "musica di sottofondo", funzionamento TV o apparati radio, si rimanda (a livello di disciplina, modulistica e caratteristiche tecniche) all'art. 1 punto 1);

B) gli impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi di cui all'art. 1 punto 2) tecnicamente idonei al superamento dei valori limite di cui al DPCM 215/99 e del DPCM 14/11/97 dotati di appositi sistemi di limitazione automatici atti a contenere le immissioni rumorose entro i limiti del DPCM 14/11/97 e della classificazione acustica, si rimanda (a livello di disciplina, modulistica e caratteristiche tecniche), all'art. 1 punto 2) con la seguente specifica relativa agli orari: essi si potranno utilizzare dalle ore 9.30 alle ore 12.30, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

La prescritta comunicazione si riferisce all'ipotesi di impianti che effettuano la diffusione sonora in esterno: la documentazione deve, ad ogni modo, poter essere resa su richiesta del Comune di Cervia e degli organi di controllo come previsto dal DPCM 215/99.

Per quanto riguarda le strutture ricettive all'aperto (campeggi, villaggi turistici, marina resort), l'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare il limite orario delle 22.30, qualora si riveli non idoneo durante la stagione.

Punto 2. Disciplina dei trattenimenti musicali

L'attività di trattenimento musicale e svago per la clientela all'aperto (intendendosi con tale terminologia l'area esterna pertinenziale della struttura ricettiva), con diffusori tecnicamente idonei al superamento dei limiti di cui al DPCM 215/99 e del DPCM 14/11/97, potrà svolgersi unicamente 1 volta a settimana, per un massimo di 4 ore, da concludersi entro le ore 24.00, quale attività a carattere temporaneo, di cui alla Tabella B della DGR 1197/2020 e previa comunicazione delle date previste almeno 7 giorni prima degli eventi in programma, tramite compilazione del modulo di cui all'Allegato n. 4. I titolari degli esercizi ricettivi interessati a svolgere il suddetto trattenimento all'esterno, dovranno altresì darne comunicazione tramite pec al Comando di Polizia Locale entro le ore 12.00 dello stesso giorno di svolgimento dell'intrattenimento musicale. Nel caso in cui, per avverse condizioni meteo, il trattenimento venga rinviato e recuperato nei successivi 7 giorni, il gestore deve dare comunicazione alla Polizia Locale tramite pec dello slittamento della data.

Il Comune, come previsto dalla LR 15/01, ricevuta la comunicazione, si riserva di chiedere un parere di merito ad ARPAE.

In deroga a quanto previsto dalla Tabella B, il giorno 10 agosto, 15 agosto ed in occasione delle Notte Rosa (serata del venerdì) tale orario potrà essere protratto fino alle ore 1.00 del giorno successivo.

Punto 3. Attività di animazione e svago per bambini

Non sono considerati trattenimenti musicali ed attività danzanti le attività ginniche di animazione e svago, in periodo diurno, riservate a bambini di età inferiore ai 14 anni. Le attività di animazione potranno avvenire, per loro tutela, unicamente con diffusori fissi tecnicamente non idonei al superamento dei limiti di emissione di

cui al DPCM 215/99. L'attività è ammessa dalle ore 9.30 alle ore 12.30, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.30 alle ore 21.30. Il gestore dovrà comunicare tali attività di animazione e svago tramite compilazione del modulo di cui all'Allegato n. 4 almeno 7 giorni prima dello svolgimento dell'attività medesima.

Punto 4. Divieto di diffusori mobili

E' vietato l'uso di diffusori mobili con amplificatori incorporati e dispositivi di diffusione sonora portatili e unità microfoniche amplificate.

Art. 6 - Altre attività che utilizzano impianti elettroacustici

Le attività (sale gioco - piscine - acquascivoli e spettacoli viaggianti) che effettuano diffusione musicale, per gli effetti del DPCM 215/99, sono soggetti alle medesime condizioni dettate per gli impianti elettroacustici in uso agli esercizi pubblici di cui all'art. 1 punto 1) e 2) fatto salvo quanto di seguito specificato relativamente agli orari.

Le sale attrazioni e i campi gioco devono osservare il seguente orario:

- dal 1° Aprile al 30 Settembre, dalle ore 09:00 alle 02:00 del giorno successivo;
- dal 1° Ottobre al 31 Marzo, dalle ore 10:00 alle ore 24:00.

I campi gioco dove sono presenti attrezzature quali piscine ed acquascivoli dovranno spegnere gli impianti elettroacustici alle ore 24:00.

Per i giochi posti all'esterno dei locali deve essere disattivata ogni fonte di emissione sonora dalle ore 13:30 alle ore 16:00 e dalle ore 24:00 sino all'apertura del giorno successivo, e comunque non prima delle ore 8:00.

Negli orari dalle ore 13:30 alle ore 16:00 nonché dalle ore 24:00 e sino all'apertura del giorno successivo e comunque non prima delle ore 8:00, è impedito l'utilizzo dei seguenti giochi: calcio balilla, *ping pong*, *bowling*, pugnometro, piastra, torre sonora e quanti dotati di impianti sonori, posti all'esterno dei locali.

Nei campi gioco, l'uso degli amplificatori sonori per le comunicazioni ai clienti e la diffusione di musica di sottofondo è consentito dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 24:00 nel rispetto dei limiti del DPCM 14/11/97.

Limitatamente alle sale attrazioni, a seguito di presentazione di apposita istanza, possono essere concesse deroghe all'orario di chiusura sino, al massimo, alle ore 04:00, a condizione che l'attività e la diffusione sonora siano svolte esclusivamente all'interno di un locale completamente chiuso e adeguatamente insonorizzato, con valutazione di impatto acustico.

Nel periodo dal 1° al 31 agosto, nei siti individuati in Tabella A ai sensi della DGR 1197/2020, alla sala attrazioni può essere concessa proroga per attività e diffusione sonora esterna per gli apparati ludici sino alle

ore 01:00 previa comunicazione e con valutazione di impatto acustico.

Giostre - attrazioni viaggianti - Luna Park: gli impianti elettroacustici utilizzati dalle singole attività dovranno essere conformi al DPCM 215/99. Resta comunque ferma la facoltà del Comune di inibire l'utilizzo degli impianti elettroacustici in presenza di situazioni di comprovata criticità ambientale o turbativa all'ordine pubblico.

Per tutte le attività elencate al presente articolo, è vietato l'uso di diffusori mobili con amplificatori incorporati.

Art. 7 - Inquinamento acustico prodotto da dispositivi portatili

In tutto il territorio comunale è vietato l'utilizzo di megafoni o altri elementi rumorosi elettronici e non.

Art. 8 - Comunicazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni e attività di trattenimento musicale nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Tabelle di tipo A e B, così come assunte nella presente Ordinanza, necessita di comunicazione da inoltrare all'Ufficio competente almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Lo svolgimento è consentito se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione o per diverse disposizioni del Comune.

Gli esercizi che hanno richiesto ed utilizzato negli anni precedenti il sistema di vigilanza fonometrica (cd. fonometro) per dismettere l'utilizzo dello strumento ed utilizzare questa tipologia di impianti dovranno produrre idonea comunicazione e valutazione d'impatto acustico con verifica in loco di Arpae per verificare l'effettivo rispetto della normativa acustica.

Art. 8 bis - Deroghe

Punto 1. Particolari occasioni, circostanze ed eventi - comprovati motivi di pubblico interesse

In presenza di particolari occasioni, circostanze ed eventi, per comprovati motivi di pubblico interesse, resta salva la facoltà per il Sindaco, tramite Ordinanza, di adottare deroghe all'orario e alla tipologia di attività di cui al presente punto. In particolare, si presterà attenzione a tutte quelle iniziative che attesteranno un contributo concreto alla promozione della località.

Art. 9 - Attività di controllo

Le attività di controllo sono esercitate dai Comuni che si avvalgono di Arpae ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge Regionale 15/01.

Se la segnalazione riguarda un esercizio dotato del sistema di sorveglianza fonometro, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della DGR 1197/2020, viene inizialmente data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta condotta degli impianti elettroacustici e l'eventuale adozione di tutti gli accorgimenti utili alla risoluzione dell'eventuale problema occorso e al contenimento del rumore.

Art. 10 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Gli Enti deputati ai controlli, nel rispetto delle rispettive competenze, provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16 della L.R. 15/01 e art. 10 Legge 447/95.

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con le sanzioni pecuniarie di seguito elencate:

Art. 1 punto 1:

In caso di mancata comunicazione (previsione valevole solo per le attività di nuova apertura): si applica la sanzione di € 166 (da € 100 a € 500).

Art. 1 punto 2:

I) In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'Allegato n. 4: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000);

II) In caso di mancata conservazione in sito e/o messa a disposizione dell'autorità di controllo della relativa documentazione: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000);

III) In caso di mancato rispetto delle condizioni e/o specifiche tecniche relative al posizionamento dei diffusori (tali disposizioni riguardano l'impatto acustico, che deve essere rispettato a norma di Legge): la sanzione base è € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000).

In particolare:

- violazione dell'obbligo di direzione dei diffusori sonori verso l'interno dell'area di pertinenza dell'esercizio interna ed esterna: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000);

- violazione dell'obbligo di configurazione fissa dei diffusori sonori e/o dell'obbligo, anche per quelli delle pertinenze esterne, di essere rivolti esclusivamente verso l'interno del locale: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000);

- violazione del divieto di utilizzo di diffusori mobili: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000);

- violazione del divieto di utilizzare unità microfoniche amplificate e altri apparati per animazione: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000);

- violazione del divieto di utilizzare qualsiasi dispositivo elettroacustico portatile: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000);

- si precisa che l'utilizzo di impianti con le caratteristiche di cui al punto 2) dell'Ordinanza preclude la possibilità di utilizzare gli apparecchi di diffusione di cui al punto 1) dell'Ordinanza e, quindi, la possibilità del prosieguo oltre le ore 24. In caso di violazione di tale divieto si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000);

- in caso di mancata comunicazione da parte degli esercenti che svolgono attività congiunte: si applica la sanzione di € 166 (da € 100 a € 500).

Art. 2 punto 1:

I) In caso di mancata comunicazione relativa alla posticipazione dell'orario: si applica la sanzione di € 166 (da € 100 a € 500);

II) Per le attività dotate di fonometro, in caso di mancata trasmissione e/o conservazione dei dati: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000);

III) Per le attività per le quali è prevista l'introduzione del fonometro, in caso di mancata installazione dello stesso: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000).

Art. 2 punto 2:

I) In caso di mancata comunicazione relativa al rinnovo della proroga dell'orario: si applica la sanzione di € 166 (da € 100 a € 500);

II) In caso di violazione dell'orario prescritto: si applica la sanzione di € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000).

Art. 2 punto 3:

Per la violazione dell'art. 2 punto 3, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000). Unicamente per il superamento delle fasce orarie di cui alla lettera c) punto 3, si applica la sanzione di € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000).

Art. 3 punto 1:

I) In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'Allegato n. 4 e/o in caso di mancanza dei requisiti prescritti: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000);

II) In caso di mancato rispetto dell'orario consentito: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000);

III) Per le attività già dotate del sistema fonometrico, in caso di mancata comunicazione dell'avvenuta nuova taratura via pec: si applica la sanzione di € 166 (da € 100 a € 500);

Art. 3 punto 2:

In caso di trattenimenti effettuati in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 punto 2) dell'Ordinanza: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000).

Art. 3 punto 3:

In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3) punto 3: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000).

Art. 3 punto 5:

In caso di mancato rispetto dell'orario relativamente alle attività di animazione vocale: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000).

Art. 3 punto 6:

In caso di mancato rispetto dell'orario previsto nelle giornate citate: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000).

Per le attività dotate di fonometro, in caso di sfioramento dell'orario previsto nelle giornate citate: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000).

Art. 4 punto 2:

I) In caso di mancata comunicazione (previsione valevole solo per gli stabilimenti balneari di nuova apertura): si applica la sanzione di € 166 (da € 100 a € 500);

II) In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'Allegato n. 4: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000);

III) In caso di mancato rispetto dell'orario previsto: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000).

Art. 4 punto 3:

I) In caso di sfioramento dell'orario previsto: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000);

II) In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'Allegato n. 4: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000);

III) In caso di mancata comunicazione alla Polizia Locale: si applica la sanzione di € 166 (da € 100 a € 500);

IV) In caso di trattenimenti effettuati in violazione delle modalità di utilizzo del fonometro, ove installato: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000);

V) In caso di effettuazione di più trattenimenti lo stesso giorno in violazione di quanto previsto: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000).

Art. 4 punto 5:

In caso di mancato rispetto dell'orario previsto nelle giornate citate: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000).

Per le attività dotate di fonometro, in caso di sfioramento dell'orario previsto nelle giornate citate: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000).

Art. 4 punto 6:

In caso di mancato rispetto dell'orario previsto nelle giornate citate: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000).

Per le attività dotate di fonometro, in caso di sfioramento dell'orario previsto nelle giornate citate: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000).

Art. 4 punto 7:

In caso di mancato rispetto dell'orario previsto: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000).

Art. 5 punto 1:

In caso di mancato rispetto dell'orario previsto: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000).

Art. 5 punto 2:

I) In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'Allegato n. 4: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000);

Art. 5 punto 3:

I) In caso di mancato rispetto dell'orario previsto: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000);

II) In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'Allegato n. 4: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000).

Art. 5 punto 4:

In caso di violazione del divieto di utilizzare unità microfoniche amplificate ed altri apparati per animazione: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000).

Art. 6:

I) In caso di mancato rispetto dell'orario previsto: si applica la sanzione da € 600 in misura ridotta (da € 300 a € 2000);

II) In caso di violazione del divieto di utilizzare unità microfoniche amplificate ed altri apparati per animazione: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000);

III) In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'Allegato n. 4: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000);

Art. 7:

In caso di violazione del divieto di cui all'art. 7: si applica la sanzione di € 166 (da € 100 a € 500).

Art. 8:

I) In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'Allegato n. 4: si applica la sanzione da € 1000 in misura ridotta (da € 500 a € 3000);

II) In caso di mancata comunicazione relativa alla dismissione dell'impianto fonometrico e successivo utilizzo dell'impianto senza fonometro: si applica la sanzione di € 166 (da € 100 a € 500).

Art. 8 bis:

In caso di mancanza di autorizzazione (ove necessaria): si applica la sanzione da € 1000 (da € 500 a € 3000).

Art. 10 bis - Sanzioni Accessorie

Per l'applicazione delle sanzioni accessorie sarà valutata come recidiva la violazione di punti dello stesso articolo che imponga comportamenti o divieti, ripetuta per un minimo di due volte.

Pertanto, nel caso in cui vengano violati più volte i comportamenti sanzionati dal medesimo articolo, verranno applicate le seguenti sanzioni accessorie:

I) Per quanto attiene alle violazioni di cui all'art. 1 punto 2), art. 2 e art. 3 della presente Ordinanza, in caso di seconda violazione nell'anno solare - oltre alla sanzione pecuniaria - è prevista l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

A partire dalla terza violazione nell'anno solare verrà disposta:

a) per chi non è dotato di fonometro: inibizione all'uso degli impianti elettroacustici sino all'installazione di fonometro;

b) per chi è dotato di fonometro: inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

In caso di quarta violazione verrà disposta l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

La tolleranza negli orari stabiliti è di 5 (cinque) minuti.

II) Relativamente agli **stabilimenti balneari** regolati all'art. 4 della presente Ordinanza, laddove venga accertata la violazione di cui ai disposti dell'art. 4 punto 2) relativo agli impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi, punto 3), punto 5), punto 6) e punto 7) del medesimo articolo, in caso di seconda violazione nell'anno solare è prevista - oltre alla sanzione pecuniaria - l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento;

A partire dalla terza violazione nell'anno solare verrà disposta:

a) per chi non dotato di fonometro l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici sino all'installazione di fonometro.

b) per chi è dotato di fonometro inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

In caso di quarta violazione verrà disposta l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

La tolleranza negli orari stabiliti è di 5 (cinque) minuti.

III) Relativamente alle **strutture ricettive** regolate all'art. 5 della presente Ordinanza, laddove venga accertata la violazione di cui ai disposti dell'art. 5 punto 1 lettera b), punto 2), punto 3), punto 4, in caso di seconda violazione nell'anno solare - oltre alla sanzione pecuniaria - è prevista l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento;

A partire dalla terza violazione nell'anno solare verrà disposta:

a) per chi non dotato di fonometro l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici sino all'installazione di fonometro.

b) per chi è dotato di fonometro inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

In caso di quarta violazione verrà disposta l'inibizione all'uso degli impianti elettroacustici per 30 giorni

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.

La tolleranza negli orari stabiliti è di 5 (cinque) minuti.

IV) Per tutte le attività sopra menzionate, nel caso di evidenti abusi nell'uso di strumenti sonori l'Amministrazione Comunale può riservarsi di imporre l'installazione del sistema di misurazione dei livelli sonori fonometro, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio applicato.

Altre eventuali disposizioni operative per l'attuazione della presente Ordinanza potranno essere stabilite con una circolare interna dell'Ente.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- sostituisca ed abroghi la precedente Ordinanza n. 7/2022, nonché tutto quanto in contrasto con la medesima dettato da precedenti regolamenti facenti capo alla DGR 45/02. La presente Ordinanza prevale sull'Ordinanza n. 187/2011 laddove in contrasto;
- sia valida **dal giorno 4 aprile**;
- sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Cervia e su ogni altro mezzo di informazione;
- sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Ravenna, al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ravenna.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

ALLEGATI (PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE ORDINANZA)

Allegato n. 1 - Tabelle e riferimenti per le attività temporanee

Allegato n. 2 - Requisiti minimi del sistema integrato di sorveglianza fonometrico

Allegato n. 3 - Elenco Aree: con esso si dispone l'individuazione delle zone del territorio ricadenti nella Tabella A di cui al presente Allegato come quelle appartenenti agli Assi Commerciali/Centri Commerciali Naturali all'aperto indicate nel PUG, in quanto l'offerta musicale riveste per tali aree una particolare vocazione di attrazione. Le restanti parti del territorio ricadono, di conseguenza, nella Tabella B.

IL SINDACO

(doc.to firmato digitalmente)

Allegato n. 1 - TABELLE E RIFERIMENTI PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Estratto DGR 1197/2020

I Comuni **provvedono a definire** una specifica tabella del tipo A o tipo B **per ogni singolo sito individuato, valutandone l'attitudine ad ospitare manifestazioni** in relazione alla "sostenibilità acustica" dei medesimi, **sia sulla base dell'utilizzo storico**, che della densità abitativa, della sensibilità del luogo, delle Segnalazioni di Arpae, ecc.. L'indicazione della durata massima degli eventi da riportare nelle singole tabelle di tipo A e di tipo B deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Su tutto il territorio comunale si applica la seguente Tabella B:

<i>Tipo di manifestazione</i>	<i>Afflusso atteso</i>	<i>numero max di giorni per sito</i>	<i>Durata</i>	<i>Limite in facciata LAeq</i>	<i>Limite in facciata LaSlow</i>	<i>Limite al pubblico LASmax</i>	<i>Limite orario</i>
<i>Concerti all'aperto</i>	<i>> 1000</i>	<i>6 (non consecutivi)</i>	<i>4h</i>	<i>95</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>24:00</i>
<i>Concerti al chiuso (nelle strutture dedicate agli spettacoli, ed es. palazzetto dello sport)</i>	<i>> 1000</i>	<i>12</i>	<i>4h</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>108</i>	<i>24:00</i>
<i>Concerti all'aperto</i>	<i>> 200 <1000</i>	<i>10 (non consecutivi)</i>	<i>4h</i>	<i>85</i>	<i>90</i>	<i>108</i>	<i>24:00</i>
<i>Discoteche e similari all'aperto</i>	<i>> 200</i>	<i>10 (max 2 volte a settimana non consecutivi)</i>	<i>4h</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>108</i>	<i>24:00</i>
<i>Attività musicali all'aperto, quali ad es. pianobar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.</i>	<i>< 200</i>	<i>30 (max 2 volte a settimana non consecutivi)</i>	<i>4h</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>108</i>	<i>24:00</i>
<i>Attività musicali al chiuso, quali ad es. pianobar esercitati a supporto di attività</i>		<i>30 (max 2 volte a settimana non</i>					

Allegato n. 2 - Requisiti minimi del sistema integrato di sorveglianza fonometrico

Descrizione sistema di misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (c.d. Fonometro).

Il sistema di registrazione dei livelli deve essere in grado di rilevare i livelli emessi dall'impianto elettroacustico e gli orari di utilizzo dello stesso, registrarli, inviarli all'Amministrazione Comunale, inviare comandi all'impianto elettroacustico per lo spegnimento automatico; deve inoltre poter gestire tutto il sistema con una allarmistica tramite e-mail per segnalare eventuali superamenti di orario, decibel, guasti o manomissioni.

La sonda del registratore (microfono) deve essere dotata di un sistema di bloccaggio tramite piombatura (da effettuarsi dalla Polizia Locale a seguito della verifica di corretto funzionamento), così da garantire il riconoscimento di eventuali manomissioni o scollegamenti della sonda e del registratore stesso; inoltre deve poter rimanere in funzione anche senza alimentazione elettrica per almeno due giorni tramite una batteria interna e segnalando con il sistema di e-mail automatica l'anomalia.

Il sistema deve essere dotato di scheda comandi per lo spegnimento automatico, la quale deve essere in grado di fornire almeno quattro azionamenti pilotando autonomamente il sistema di limitazione dell'impianto elettroacustico, ottenendo così la possibilità di gestire, oltre allo spegnimento e riaccensione, anche due eventuali livelli di taratura configurabili in virtù dell'orario con la certezza dei livelli impostati e richiamati automaticamente dal sistema.

Il sistema, tramite un PC con software dedicato, deve comunicare con il registratore di livelli leggendo frequentemente i dati dal Registratore di livelli e compilando il file (nei formati sotto indicati) ed ogni ora deve essere caricato sul server del Comune tramite FTP (per tale procedura si consiglia una linea ADSL sempre connessa, in quanto il sistema dovrà poter accedere continuamente ad Internet per inviare i dati o le segnalazioni tramite e-mail) ove sono riportati i dati utili agli organi di controllo riferiti all'utilizzo degli impianti elettroacustici di ogni attività.

Il programma deve essere in grado, inoltre, di gestire vari tipi di allarmi, oltre a quelli di superamento dell'orario di chiusura impostato e di superamento dei livelli impostati, l'incongruenza fra i livelli misurati ed il segnale dell'impianto elettroacustico rispetto alla taratura, eventuali manomissione e/o guasti facilitando così il lavoro di verifica agli accertatori.

Il PC deve essere dotato di un sistema di mantenimento dell'orario corretto, reperendolo tramite un servizio di orario sincronizzato all'orario satellitare ove tutti rispettano l'orario al minuto; lo stesso deve essere utilizzato per determinare gli orari di accensione e spegnimento dell'impianto elettroacustico, per i LOG interni e per i comandi della scheda di comando per lo spegnimento automatico; inoltre questi programmi devono essere dotati di Password di protezione per la modifica e/o la chiusura degli stessi e funzionare autonomamente all'avvio del PC senza necessità di alcuna interazione; esso deve rimanere sempre acceso durante tutto il periodo di attivazione (anche durante gli orari di chiusura, eccezion fatta per le chiusure stagionali debitamente comunicate): sono concesse eventuali brevi sospensioni esclusivamente per manutenzione, aggiornamenti o verifiche tecniche approfondite da parte dell'installatore o dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le sospensioni o le inattività del sistema per un tempo prolungato (oltre le 48 ore) devono essere comunicate tempestivamente a tutti gli Organi coinvolti (vedi indirizzi e-mail di allarme: fonometro@comunecervia.it).

All'impianto audio deve essere collegata una sonda in grado di stabilire con assoluta certezza se vi sia o meno attività musicale tramite lo stesso (ovvero diffusione di suoni): tale procedura deve essere svolta rilevando la presenza di segnale audio alle casse più esterne e rilevanti o agli amplificatori delle stesse tramite collegamento fisico diretto senza commutatori, selettori o regolatori; questi dati devono essere salvati all'interno del sistema per almeno dodici mesi con cadenza di almeno un minuto.

Per effettuare lo spegnimento automatico si dovrà intervenire sul sistema di limitazione ove, in base alla tipologia dello stesso, verranno richiamate automaticamente delle impostazioni preconfigurate (qualora si tratti di processore digitale con preset richiamabili) o eventualmente spegnendolo qualora vi siano sistemi analogici (ma solo se allo spegnimento cessa completamente l'uscita audio).

Le attività che si dotano per la prima volta del sistema di misurazione di cui alla presente e non hanno un proprio impianto elettroacustico ed installazione fissa ma svolgono solo musica dal vivo o riprodotta con impianti di proprietà degli artisti che si esibiscono, potranno installare anche solo il microfono (misuratore, c.d. fonometro) con computer dedicato e sistema di trasmissione dei dati all'Amministrazione Comunale sopra descritto, quindi anche senza sistema di spegnimento automatico.

Le soglie di allarme dovranno essere distinte con due impostazioni, in base alla tipologia di trattenimento comunicato all'Amministrazione Comunale si dovrà impostare una soglia per le giornate in cui si effettuano i trattenimenti a carattere temporaneo previsti dalla Valutazione d'Impatto Acustico ed approvati da Arpae; mentre per tutte le altre giornate la soglia che rispetti i limiti della classificazione acustica approvata (ad essi verrà aggiunta una tolleranza stabilita da Arpae).

Per quest'ultima configurazione e nuove installazioni sarà concesso - di concerto con Arpae e l'Amministrazione - un congruo tempo tecnico per il settaggio degli impianti e, comunque, potranno svolgersi intrattenimenti come da Ordinanza.


Scheda tecnica componenti:


- Microfono a condensatore con risposta in frequenza da 20 a 20.000hz ed un range di lettura da 60 a 120db, posizionato vicino al diffusore più rilevante e nella direzione del ricettore più sensibile (la posizione esatta deve essere definita dal Tecnico Arpae).
- Registratore di livelli sonori con pesatura A, con Leq T e LSmax, archivio interno in grado di contenere un minimo di 60 gg di misure con campionamento ad 1', batteria interna per rimanere in funzione anche senza alimentazione elettrica per almeno 5 gg.
- Scheda con almeno 4 relè per spegnimento automatico dotata di contatti NA e NC, controllabile dal PC tramite protocollo di comunicazione.
- PC in grado di leggere i dati dal registratore di livelli e di compilarli in un file come segue:
AAAA-MM-GG-HHmm.ext dove:
AAAA è l'anno (es. 2021),
MM è il mese (es. 05 per maggio),
GG è il giorno (es. 07 per il giorno 7),
HH è l'ora di invio (es. 00 per mezzanotte),
mm sono i minuti (es. 30),
ext è l'estensione che identifica il formato del file (es. PDF, XLS, ...).
Ad esempio, per un invio di un pdf effettuato il 09/05/2021 alle ore 22:05 il nome del file sarà 2021-05-09-2205.pdf: il file che viene inviato deve essere leggibile con applicazioni già

presenti presso l'Amministrazione Comunale (es. PDF, file di Microsoft Office o OpenOffice, ...) e non deve richiedere ulteriori elaborazioni di importazione né tantomeno essere leggibile solamente mediante software del proprietario della Società che produce il fonometro.

Inoltre, il file deve essere di facile comprensione e deve mostrare in modo chiaro gli orari e i livelli di emissione sonora prodotti (sia Leq T e LSmax ad ogni minuto) e l'orario di spegnimento degli impianti elettroacustici; il file deve contenere la registrazione dei livelli di emissione sonora prodotti nell'intervallo che va dal tempo intercorso dal precedente invio al momento dell'invio corrente, il nome dell'Attività con il numero di serie del registratore di livelli e le soglie impostate.


- PC dedicato in grado di leggere, tramite cavi collegati direttamente all'impianto audio (nel caso di impianti dotati di più diffusori dovrà essere collegato al sistema di amplificazione dei diffusori più rilevanti per l'impatto acustico e su almeno due differenti linee), per rilevare la presenza o assenza di attività musicale svolta dall'impianto stesso e memorizzare il dato per almeno un anno.
- Orario sincronizzato automaticamente con l'orario satellitare uguale per tutti coloro che hanno il sistema installato con un errore inferiore ad un minuto.
- Gestione di tutti gli allarmi (come superamenti di livelli e/o orari impostati, manomissioni e/o guasti e coerenza rispetto alla taratura) tramite LOG interno ed e-mail ad almeno 10 utenti (l'indirizzo PEC dell'attività e l'indirizzo fonometro@comunecervia.it dovranno essere sempre presenti; inoltre potranno essere aggiunti altri indirizzi per conto dell'attività stessa, come l'utilizzatore degli impianti ed il tecnico installatore).
- Gestione tramite LOG interno di eventuali errori o malfunzionamenti e della modifica delle eventuali configurazioni del sistema.
- Taratura dell'impianto elettroacustico e del sistema di limitazione effettuata del Tecnico in Acustica atto ad ottenere il rispetto dei limiti ambientali: tale livello determina il valore corrispondente al misuratore installato il quale viene impostato come soglia dal Tecnico installatore.





Allegato n. 3 Asse Commerciale Milano Marittima





1) Comunicazione per l'utilizzo di impianti elettroacustici per la diffusione sonora

Alla cortese attenzione del Servizio Sviluppo Economico - Comune di CERVIA

PEC: comune.cervia@legalmail.it

Io sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente a _____

in via _____ n. _____

in qualità di _____ di _____

con sede legale in _____ via _____

iscrizione CCIAA _____ C.F. o P.IVA _____

COMUNICO

L'utilizzo/l'attivazione di un impianto elettroacustico presso l'esercizio/attività denominato/a

situato/a in via _____ n. _____

A tal fine dichiaro che l'impianto ricade nelle seguenti categorie (barrare la casistica corrispondente):

- A impianto radio/televisione/etc monoblocco non dotato di amplificatore separato
- B impianto elettroacustico di diffusione sonora con elementi multipli ed amplificatore separato, di cui all'Art. 4 DPCM 215/99, tecnicamente inidoneo al superamento dei limiti di rumorosità ambientale
- C impianto elettroacustico di diffusione sonora con elementi multipli ed amplificatore separato, di cui all'Art. 5 del DPCM 215/99, reso inidoneo al superamento dei limiti di rumorosità ambientale
- D impianto elettroacustico di diffusione sonora con elementi multipli ed amplificatore separato con sistema di sorveglianza fonometro

La documentazione di impatto acustico di cui ai punti B, C, D, è conservata presso l'esercizio/attività ai sensi dei disposti dell'Art 1 della DGR 673/04 e degli Artt. 4 e 5 del DPCM 215/99.

Allego alla presente (solo per il punto D):

- Copia del verbale di collaudo del sistema fonometrico.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Comune di Cervia, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:

- a)** il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1;
- b)** il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n. 96 del 08/05/2018 (**dpo-team@lepida.it**);
- c)** l'Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento la Dirigente del Settore Servizi alla comunità e Sviluppo della città;
- d)** il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in quanto il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accogliere la domanda;
- e)** il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all'Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per l'assolvimento di obblighi di legge;
- f)** i dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti connessi allo svolgimento del servizio richiesto; nello specifico potranno essere trasmessi ad ARPAE e alle autorità di pubblica sicurezza;
- g)** i dati personali sono custoditi all'interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell'Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;
- h)** in qualità di interessato, l'utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Cervia, nella pagina dedicata all'informativa sulla privacy.

Art.8 Legge n.241/1990

L'unità organizzativa competente a curare la relativa istruttoria è il Servizio Sviluppo Economico sito a Cervia in Piazza XXV Aprile 11 tel. 0544/979162 e 0544/979176 - fax 0544/979101

Orario di ricevimento: il martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Il responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Sviluppo della Città Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco

Il termine di conclusione del procedimento (30 gg.) decorre dal ricevimento della denuncia/richiesta regolare e completa. Decorso tale termine può essere proposto ricorso avverso il silenzio, anche senza necessità di preventiva diffida, entro un anno dalla scadenza del termine dello stesso.

Presso l'unità organizzativa competente è possibile prendere visione degli atti del procedimento, nei limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso.

2) Comunicazione per lo svolgimento di trattenimenti musicali

Alla cortese attenzione del Servizio Sviluppo Economico - Comune di CERVIA

PEC: comune.cervia@legalmail.it

La presente comunicazione va altresì inviata, in copia conoscenza, alle seguenti email:

- sviluppoeconomico@comunecervia.it

- polizia-commerciale@comunecervia.it

Io sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente a _____

in via _____ n. _____

in qualità di _____

della società _____

con sede legale in _____ via _____

iscrizione CCIAA _____ C.F. o P.IVA _____

COMUNICO

l'attivazione di un'attività musicale a carattere temporaneo in Tabella A e B presso l'esercizio/attività

denominato/a _____

situato in via _____ n. _____

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

o per le seguenti date: _____

con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite per il rumore indicati di cui alla Tabella A e B del Comune di Cervia ai sensi DGR 1197/2020 del sito di interesse.

Allego alla presente:

- Valutazione di impatto acustico dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici ricettori e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità. Tale valutazione va allegata alla prima comunicazione per lo svolgimento di trattenimenti musicali effettuati durante l'anno;
- Copia del verbale di collaudo del sistema fonometrico (per Tabella A).

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Firma

L'attività può essere avviata se, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego o se non è diversamente disposto dal Comune.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Comune di Cervia, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:

- a)** il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1;
- b)** il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n. 96 del 08/05/2018 (**dpo-team@lepida.it**);
- c)** l'Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento la Dirigente del Settore Servizi alla comunità e Sviluppo della città;
- d)** il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in quanto il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accogliere la domanda;
- e)** il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all'Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per l'assolvimento di obblighi di legge;
- f)** i dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti connessi allo svolgimento del servizio richiesto; nello specifico potranno essere trasmessi ad ARPAE e alle autorità di pubblica sicurezza;
- g)** i dati personali sono custoditi all'interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell'Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;
- h)** in qualità di interessato, l'utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi

dell'art. 77 del Regolamento.

Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Cervia, nella pagina dedicata all'informativa sulla privacy.

Art.8 Legge n.241/1990

L'unità organizzativa competente a curare la relativa istruttoria è il Servizio Sviluppo Economico sito a Cervia in Piazza XXV Aprile 11 tel. 0544/979162 e 0544/979176 - fax 0544/979101

Orario di ricevimento: il martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Il responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Sviluppo della Città Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco

Il termine di conclusione del procedimento (30 gg.) decorre dal ricevimento della denuncia/richiesta regolare e completa. Decorso tale termine può essere proposto ricorso avverso il silenzio, anche senza necessità di preventiva diffida, entro un anno dalla scadenza del termine dello stesso.

Presso l'unità organizzativa competente è possibile prendere visione degli atti del procedimento, nei limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso.

3) Domanda per lo svolgimento di trattenimenti musicali in deroga ai limiti e/o orari

Alla cortese attenzione della Segreteria del Sindaco - Comune di CERVIA

PEC: comune.cervia@legalmail.it

Io sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente a _____ in via _____

n. _____ in qualità di _____

della società _____

con sede legale in _____ via _____

iscrizione CCIAA _____ C.F. o P.IVA _____

RICHIEDO

l'autorizzazione in deroga per l'attivazione del trattenimento musicale presso l'esercizio/attività

denominato/a _____

situato in via _____ n. _____

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

A tal fine dichiaro di NON essere in grado di rispettare:

- gli orari
- i valori limite per il rumore

per i seguenti motivi:

Allego alla presente:

- relazione redatta da un tecnico competente in acustica riportante le motivazioni della richiesta di deroga;

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Comune di Cervia, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:

- a)** il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1;
- b)** il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n. 96 del 08/05/2018 (**dpo-team@lepida.it**);
- c)** l'Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento la Dirigente del Settore Servizi alla comunità e Sviluppo della città;
- d)** il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in quanto il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accogliere la domanda;
- e)** il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all'Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per l'assolvimento di obblighi di legge;
- f)** i dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti connessi allo svolgimento del servizio richiesto; nello specifico potranno essere trasmessi ad ARPAE e alle autorità di pubblica sicurezza;
- g)** i dati personali sono custoditi all'interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell'Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;
- h)** in qualità di interessato, l'utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Cervia, nella pagina dedicata all'informativa sulla privacy.

Art.8 Legge n.241/1990

L'unità organizzativa competente a curare la relativa istruttoria è il Servizio Sviluppo Economico sito a Cervia in Piazza XXV Aprile 11 tel. 0544/979162 e 0544/979176- fax 0544/979101

orario di ricevimento: il martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Il responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Sviluppo della Città Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco.

Il termine di conclusione del procedimento (30 gg.) decorre dal ricevimento della denuncia/richiesta regolare e completa. Decorso tale termine può essere proposto ricorso avverso il silenzio, anche senza necessità di preventiva diffida, entro un anno dalla scadenza del termine dello stesso.

Presso l'unità organizzativa competente è possibile prendere visione degli atti del procedimento, nei limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso.